

Risposta sintetica ed operativa al quesito di Confimprese

“Quali siano le responsabilità civili (o eventualmente penali) per Amministratori Delegati, Amministratori di CdA e Sindaci nel caso in cui il dipendente ultra cinquantenne venga trovato sul posto di lavoro senza green pass sul posto di lavoro?”

Il datore di lavoro che abbia consentito a un lavoratore ultracinquantenne di entrare nei locali di aziendali pur non avendo il “*super green pass*” **viola le norme** in materia di adozione delle misure organizzative previste dal D.L. 22 aprile 2021, n. 52 e successive modificazioni. Quindi, salvo che il fatto costituisca reato¹, incorre:

- a) nella sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600,00 a 1.500,00 Euro, che, in caso di reiterata violazione della disposizione è raddoppiata (la sanzione è quella prevista dall’art 9^{septies}, comma 9 del Decreto Legge 52/2021 per l’ingresso al luogo di lavoro di dipendenti non in possesso di valida certificazione). Se, invece, la violazione fosse considerata come effetto della sola mancata adozione delle misure di contenimento, parrebbe applicabile la sanzione da 400 a 600 Euro (come prevista dall’art. 4, del D. Lgs. 25 marzo 2020, n. 19)
- b) verso altri dipendenti che dimostrassero di avere contratto il virus a causa di tale condotta omissiva, nella responsabilità ex art. art. 2087 cod. civ., per inadempimento degli obblighi di prevenzione, vale a dire per non avere adottato “*nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro*”;
- c) nella eventuale responsabilità per violazione delle previsioni TUSL (Testo Unico in Materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro - D. Lgs. n. 81/2008), che sembra limitata all’ipotesi di mancata predisposizione di un adeguamento e almeno di un’appendice separata al DVR, che, oltre a riportare il contenuto del Protocollo condiviso del 6 aprile 2021, tenga conto delle azioni e delle misure preventive e attuative intraprese in concreto dall’azienda in relazione ai rischi da Covid-19, incluse le modalità di attuazione delle verifiche dei “green pass”.

¹ Se richiesto la questione potrà essere esaminata dal penalista di studio.